

COMUNE DI A G L I A N A

BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2024

ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Agliana" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell'11.07.2022

IL RESPONSABILE DEL COMUNE DI AGLIANA

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019;
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 51 del 06.07.2020 di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019, Capo XIII;
VISTA Legge Regionale Toscana n. 35 del 21.09.2021 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";
VISTO il "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Agliana" approvato con deliberazione del C.C. n. 33 dell'11.07.2022;
VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;
VISTA la Delibera di giunta comunale n° 108 del 22.09.2022 con la quale sono state stabilite le modalità attuative del suddetto Regolamento;
VISTA la propria Determinazione n. 73 del 13.02.2023, modificata con Determinazione n. 280 del 14.06.2023, con la quale si nomina la "Commissione ERP, Mobilità ed Utilizzo Autorizzato Alloggi" prevista all'art. 2 del suddetto Regolamento;
VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Casa n°321 del 11/06/2024 con la quale viene approvato lo schema del presente bando;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni sotto elencati possono presentare domanda per richiedere una sistemazione abitativa per il proprio nucleo familiare in alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) attraverso il conferimento in utilizzo autorizzato ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii.

L'utilizzo autorizzato dell'alloggio è una modalità provvisoria di conferimento dell'alloggio ERP ad un nucleo familiare non assegnatario, secondo quanto stabilito dall'art. 14 della L.R. n. 2/2019 e non costituisce titolo per l'assegnazione ordinaria, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione E.R.P. Il numero di alloggi erp destinati al conferimento in utilizzo autorizzato verrà calcolato annualmente sulla base della quota di riserva stabilita dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 22.09.2022.

ARTICOLO 1

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono presentare domanda di partecipazione al Bando i soggetti che alla data di presentazione della stessa siano in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo.

1. La domanda di conferimento in utilizzo autorizzato di alloggio ERP è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, composto come previsto dall'art. 9 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i. che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando e che necessiti di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo, trovandosi in una delle condizioni di cui all'art. 3 del presente Bando.

2. Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona,

ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di presentazione della domanda, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta, i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di presentazione della domanda.

ATTENZIONE: E' necessario che per ogni componente del nucleo familiare richiedente, sia correttamente indicato il proprio "stato civile" presente in Anagrafe Comunale; cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo (nubile/celibe, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a). La dicitura "ignoto e/o sconosciuto" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza e comporta l'esclusione.

Lo "stato civile" deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando . La mancanza dell'avvenuta regolarizzazione dello stato civile, comporta la non procedibilità della domanda.

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO (Allegato A L.R.T. n. 2/2019 e art. 26 del "Regolamento delle modalità di accesso , di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Agliana" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 dell'11.07.2022)

1. A norma dell'Allegato A della LRT 2/2019, la domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dai soggetti che risiedono nel Comune di Agliana o che vi prestino attività lavorativa.

I soggetti suddetti e tutti i componenti dell'intero nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda, eccetto quanto stabilito dal paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) dell'Allegato A della LRT 2/2019 che si riferisce al solo soggetto richiedente:

- a)** - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- b)** - residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Agliana. Nella domanda di partecipazione al presente Bando il richiedente dovrà dichiarare di non aver presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;
- b bis)** - assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni, ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- c)** - situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 4 del precedente art.1 del presente Bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b) del precedente art.1 del presente Bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera c), ovvero 16.500,00 euro di valore ISEE, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto tra i due. **ATTENZIONE: Nel caso l'attestazione ISEE presenti omissioni e/o difformità, il richiedente dovrà allegare alla domanda la relativa documentazione giustificativa. Tale documentazione dovrà essere allegata anche in caso di omissioni e/o difformità presenti nell'attestazione ISEE relativa al soggetto con cui il richiedente intende eventualmente costituire un nucleo familiare di futura formazione.**

Nel caso l'attestazione ISEE faccia riferimento ad un nucleo familiare diverso da quello anagrafico, la domanda sarà esclusa, salvo casistica prevista dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2012 e smi

d1) - assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Agliana. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia).

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019;

d2) - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui al comma 3 del precedente art.1 del presente Bando;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.

e1) - valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, ma solo a quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) - non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela, iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) - non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida, non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) - non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) del presente articolo;

g) - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza

dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f) della L.R.T. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e b bis) del comma 1 del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Si intende indisponibile, secondo quanto previsto dal "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Agliana" di cui in premessa, l'alloggio che rientra in uno o più dei casi di seguito indicati:

a) unità immobiliare dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) unità immobiliare abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia per cui l'uso contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovraffollamento rispetto agli standard stabiliti dall'art. 23 comma 2 lett. c) del Regolamento suddetto;

c) la quota di proprietà è inferiore a 1/5;

d) altri particolari casi di indisponibilità documentate che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione ERP di cui all'art. 2 del suddetto Regolamento.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non auto certifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della richiesta stessa.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER GRADUATORIA DI CONFERIMENTO ALL'UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI

1) Possono accedere alle forme di sostegno previste per l'utilizzo autorizzato dell'alloggio, coloro che, in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del presente Bando, necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo, presente al momento della domanda e dell'eventuale assegnazione dell'alloggio, derivante esclusivamente dalle condizioni sottoelencate, che verranno valutate secondo i relativi punteggi:

a) pubbliche calamità **punti 5**

- b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza **punti 5**
- c) sfratti esecutivi non prorogabili inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al successivo punto 2 del presente articolo **punti 4**
- d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata come definita al successivo punto 2 del presente articolo. **punti da 1 a 3**
- e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato **punti 3**
- f) provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio **punti 3**
- g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio **punti 1**
- h) presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti riconosciuti invalidi al 100% con necessità di assistenza continua e/o uno o più soggetti portatori di handicap o affetti da disagio psichico, riconosciuti in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario **punti 2**
- i) ai sensi dell'art. 14 commi 6 e 7 della L.R., alle situazioni così come definite dal successivo punto 3) del presente articolo **punti da 1 a 4**
- 2) Nei casi di cui al presente articolo, punto 1), lettere c) e d), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) perdita del lavoro per licenziamento (*escluso licenziamento per giustificato motivo soggettivo*);
- b) accordi aziendali o sindacali (*disposizioni aziendali o condizioni oggettive dell'azienda*) con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale (*in deroga, in stato di mobilità*);
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente (*o di consistente flessione dell'attività*);
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
- Gli sfratti per morosità incolpevole come sopra riportati saranno accettati purché il richiedente abbia richiesto ed non ottenuto il contributo per morosità incolpevole, per cause non imputabili al richiedente, salvo situazioni particolari da valutare caso per caso (vedi differimento o rinuncia alla stipula di nuovo contratto).
- 3) Il punteggio relativo alla situazione di grave disagio sociale di cui al punto 1), lettera i) del presente articolo è attribuibile a domande di soggetti fruitori interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare e che risultano presi in carico dal Servizio Sociale Territoriale di riferimento da almeno 6 mesi anteriori alla data di presentazione della domanda. Il punteggio verrà attribuito sulla base della valutazione del Servizio Sociale Territoriale. Gli alloggi saranno assegnati nel rispetto di quanto stabilito all'art. 26 del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà del Comune di Agliana" approvato con Delibera di C.C. n. 33 dell'11.07.2022.

ARTICOLO 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente Bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 3 del suddetto Bando.

I cittadini non aderenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi, i cittadini non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi le qualità e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii).

Il Comune di Agliana ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando, corrispondano a verità.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 e seguenti del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

L'Amministrazione Comunale attiverà un controllo a campione sulle domande pervenute come previsto dall'art. 4 co.4 e 5 del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Agliana".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente e/o i componenti il suo nucleo familiare non siano in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari ed abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune provvede all'esclusione del nominativo del richiedente dalla graduatoria, ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

ARTICOLO 5 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI

Il cittadino potrà presentare la domanda per la formazione di graduatoria finalizzata al conferimento in utilizzo autorizzato di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si renderanno disponibili nel Comune di Agliana in qualsiasi momento dell'anno.

La domanda dovrà essere presentata on line tramite procedura telematica reperibile dal sito istituzionale dell'Ente a seguito di autenticazione da parte del richiedente con SPID o Carta di Identità Elettronica.

La domanda, per essere inviata al Comune di Agliana, dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, incluso il rilascio al consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.), e corredata dei documenti necessari. Potrà essere considerata trasmessa quando l'istanza risulterà inviata con successo e la pratica risulterà protocollata. Il numero del protocollo identificherà la domanda trasmessa e dovrà essere conservato dal richiedente ai fini dell'individuazione della stessa nelle graduatorie provvisoria e definitiva.

Se il cittadino non è in grado di compilare in autonomia la domanda on line, è possibile presentare domanda all'Ufficio U.R.P. previo appuntamento da prenotare chiamando il numero verde 800.131.161 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

Le domande devono essere presentate in bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii. Per coloro che presenteranno la domanda on line verrà richiesto il numero identificativo (seriale) della marca da bollo da inserire nell'apposita sezione; coloro che faranno domanda all'Ufficio U.R.P dovranno portare una marca da bollo da 16,00 euro.

Non saranno accettate domande presentate con modalità che non siano quelle previste dal presente articolo.

ATTENZIONE: Il richiedente ha facoltà di presentare la domanda di utilizzo autorizzato di alloggio ad ogni variazione significativa della propria situazione.

Dopo un anno di permanenza nella graduatoria senza conseguimento del beneficio dell'assegnazione di alloggio in utilizzo autorizzato, la domanda del richiedente decade.

Nell'anno di validità della graduatoria, qualora il soggetto non abbia ottenuto il beneficio ma permanga il disagio abitativo, deve ripresentare la domanda aggiornando gli elementi utili alla valutazione.

Qualora il soggetto presenti la domanda ENTRO il 31 Dicembre dell'anno medesimo a quello di approvazione della graduatoria in cui risulta inserito, la domanda sarà istruita ai fini dell'inserimento nella graduatoria che verrà pubblicata entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

Le domande pervenute successivamente e comunque entro il 31 Dicembre di ogni anno, saranno istruite e sottoposte alla medesima procedura prevista all'art. 6 del presente Bando per l'aggiornamento della Graduatoria Definitiva.

Se non sarà presentata nessuna nuova domanda, la precedente non sarà più valida in quanto decaduta allo scadere dell'anno di permanenza nella graduatoria di riferimento.

NOTA BENE: Non è possibile trasmettere integrazioni alla domanda presentata. Qualora il soggetto richiedente intenda far valere una situazione mutata per sé stesso o per altro componente del relativo nucleo familiare rispetto a quella indicata al momento della domanda, dovrà presentare una nuova domanda ANNULLANDO quella precedente, in tal caso potrà utilizzare gli estremi della marca da bollo apposta sulla precedente domanda annullata.

ARTICOLO 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande ammissibili, previa istruttoria da parte del competente Servizio del Comune, verranno trasmesse, entro 30 giorni dalla data stabilita per il termine annuale di presentazione della domanda, alla Commissione ERP, Mobilità ed Utilizzo Autorizzato Alloggi che, entro 30 giorni dal ricevimento, provvederà ai compiti previsti dal comma 8 dell'art. 2 del Regolamento ai fini della formulazione della Graduatoria ordinata sulla base dei punteggi attribuiti, di cui all'art. 3 del presente Bando. In caso di parità di punteggio le domande verranno ordinate all'interno della Graduatoria secondo le seguenti priorità:

- a) *nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni invalidi,*
- b) *nucleo familiare monogenitoriale con figli invalidi a carico;*
- c) *nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico;*
- d) *nucleo familiare con presenza di ultrasessantenni invalidi;*
- e) *residenza continuativa nel territorio comunale per un maggior periodo di tempo (in caso di ulteriore parità farà fede il numero della pratica di richiesta di residenza).*

A parità di punteggio e di medesimo ordine di priorità tra richiedenti di cui ai casi riferiti alla lettera c) dell'art. 3 punto 1) del presente Bando, verrà privilegiato l'ordine cronologico di esecuzione del provvedimento di sfratto, considerando coloro che per primi devono rilasciare l'alloggio per il quale è fissata la data di esecuzione.

In ogni caso, qualora si presenti la situazione di domande che si trovino a parità di punteggio e con il medesimo ordine di priorità, la Commissione ERP, Mobilità ed Utilizzo Autorizzato Alloggi provvederà ad effettuare il sorteggio tra le stesse al fine di determinarne la relativa posizione all'interno della Graduatoria.

La Graduatoria resta pubblicata dal Comune di Agliana all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed è

così composta:

- allegato A1): elenco delle domande che risultano ammesse e relativo punteggio definitivo ottenuto, in ordine crescente di numero di protocollo;
- allegato A2): elenco delle domande che risultano ammesse e relativo punteggio definitivo ottenuto, in ordine decrescente di punteggio;
- allegato A3): elenco delle domande risultano escluse.

Avverso la graduatoria, il richiedente potrà presentare ricorso al Comune di Agliana entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della stessa. Il Comune deciderà sui ricorsi, anche avvalendosi della Commissione erp, mobilità ed Utilizzo Autorizzato Alloggi, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di presentazione della domanda. Contro la graduatoria è ammesso comunque, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della legge n. 241/1990, il Comune non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria.

Dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo stampa.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sarà presente per la consultazione presso l'Ufficio Casa del Comune di Agliana e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Agliana all'indirizzo web www.comune.agliana.pt.it.

ARTICOLO 8 - VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

La Graduatoria è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Agliana e rimane in vigore fino alla sua successiva sostituzione.

Con l'approvazione della Graduatoria e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, cesserà l'efficacia delle pratiche presentate tramite protocollo precedentemente.

Il Comune di Agliana procederà all'istruttoria delle domande **pervenute entro il 31 Dicembre 2024** ed all'inserimento di quelle ammesse nella prima graduatoria per l'accesso in utilizzo autorizzato degli alloggi erp.

La graduatoria sarà **pubblicata entro il 31 Marzo 2025**.

Le domande pervenute successivamente e comunque entro il 31 Dicembre di ogni anno, saranno istruite e sottoposte alla medesima procedura prevista all'art. 6 del presente Bando per l'aggiornamento della Graduatoria Definitiva.

L'inserimento in graduatoria non è garanzia all'accesso in utilizzo autorizzato dell'alloggio ERP.

ARTICOLO 9 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019.

ARTICOLO 10 - QUOTA DI RISERVA E CONFERIMENTO DEGLI ALLOGGI

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 22.09.2022, il Comune di Agliana disporrà autorizzazioni all'utilizzo autorizzato di alloggi ERP nell'ambito della percentuale massima di riserva del 40% degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione. Per il calcolo del numero di alloggi di ERP che dovranno fare parte della quota percentuale riservata, il Comune assumerà come base di calcolo il numero di quelli c.d. di risulta, cioè non di nuova costruzione, assegnati in prima assegnazione nell'anno precedente.

Nel caso in cui nell'anno precedente non siano stati assegnati alloggi in prima assegnazione, il Comune ne riserverà almeno uno di quelli di cui dispone.

Nell'individuare gli alloggi secondo la percentuale di cui sopra, il Comune arrotonderà sempre all'unità superiore.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria. Agli ammessi in graduatoria con punteggio pari a "zero" non è previsto l'accesso al beneficio in quanto non riconosciuta, alla data di presentazione della domanda, la necessità di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle condizioni previste all'art. 3, punto 1) del presente Bando. Qualora si presentino situazioni del tutto eccezionali, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, la Commissione ERP, Mobilità e utilizzo autorizzato, valuterà la possibilità di un'assegnazione in via prioritaria rispetto agli altri casi collocati in Graduatoria requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando e la condizione di disagio abitativo di cui all'art. 3, punto 1) del presente Bando, posseduti alla data di presentazione della domanda, devono essere confermati al momento del conferimento dell'alloggio erp in utilizzo autorizzato. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'art. 2, lettera c) del presente Bando, si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.

Il conferimento degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base a quanto stabilito dalla L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii., secondo il procedimento disciplinato dal "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Agliana" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 22.07.2022 e nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 23 e 24 del suddetto Regolamento.

Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni ritenute false, il Comune adotta il relativo provvedimento di annullamento secondo quanto disciplinato dall'art. 36 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.

L'utilizzo degli alloggi è autorizzato per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di otto anni.

Saranno effettuate ai sensi di legge, da parte del competente Servizio Sociale, le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione.

Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della L.R. 2/2019 e ss.mm.ii., in materia di occupazione degli alloggi.

In costanza di utilizzo autorizzato resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare che determini condizioni di sovraffollamento e comunque non debitamente autorizzato, salvo incremento per accrescimento naturale come definito all'art. 7, comma 1 del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Agliana" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 22.07.2022 nonché dall'art. 17, comma 4 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.

ARTICOLO 11 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.lgs. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Agliana. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.L.gs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.L.gs. 101/2018.

PA Digitale S.P.A. è stata esclusivamente incaricata dal Comune di Agliana quale responsabile del trattamento dei dati concernenti la procedura informatica delle istanze.

ARTICOLO 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT 2/2019, e al "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Agliana" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 11.07.2022 e alla Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 22.09.2022.

Il Responsabile del Procedimento e del Trattamento dei dati è individuato nel Responsabile U.O.C. 4 Servizi Sociali e Scuola, Simona Lombardi.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Casa Piazza Resistenza n. 2 ai seguenti numeri telefonici 0574/678314-0574/678317.

Agliana, 11 giugno 2024

LA RESPONSABILE
UOC 4 "Servizi Sociali e Scuola"
Simona Lombardi